

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**Ricorso con istanza cautelare ex art. 55 c.p.a.**

nell'interesse di **Davato Piergiorgio**, nato a Marino (RM) il 04/12/1992, residente in Rocca di Papa (RM) in via di Frascati, 254, C.F. DVTPRG92I04E958C, rappresentato e difeso, per mandato speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) che dichiarano di ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 090/8960421 - 06/64564197 o agli indirizzi di posta elettronica pec [michelebonetti@ordineavvocatiroma.org](mailto:michelebonetti@ordineavvocatiroma.org) [avvsantidelia@cnfpec.it](mailto:avvsantidelia@cnfpec.it) elettivamente domiciliati presso lo studio legale Avvocato Michele Bonetti & Partners sito in Roma Via S. Tommaso d'Aquino n. 47

**contro**

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*

**e**

l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA DI TOR VERGATA** in persona del Rettore *pro tempore*,

**e nei confronti**

dei controinteressati in atti

**per l'annullamento, in parte qua, previa misura cautelare ex art. 55 c.p.a.,**

- a) del bando di Concorso per l'accesso ai Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie - anno accademico 2013/14 del 4 luglio 2013, nella parte in cui non consente l'ammissione di parte ricorrente ai Corsi di Laurea prescelti e per tutti i motivi spiegati in atti;
- b) delle graduatorie di concorso per l'ammissione ai corsi di Laurea nelle professioni sanitarie - Facoltà di Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2013/2014, con particolare riferimento a quella di "Fisioterapia" (relativamente alle sedi di Tor Vergata, I.R.C.C.S. Santa Lucia, I.R.C.C.S. Idi Padre L. Monti - Roma), "Tecniche Ortopediche"

(Tor Vergata), e “*Logopedia*” (sedi di I.R.C.C.S. Santa Lucia, ASL RMG Tivoli), nelle quali parte ricorrente risulta collocata oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso;

- c) del Decreto Rettorale di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso nonché degli scorrimenti della graduatoria, nella parte in cui non consentono l’iscrizione di parte ricorrente;

**per l’accertamento**

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in “*Fisioterapia*” (sedi Tor Vergata, IRCCS S. Lucia, IRCCS IDI Padre L. Monti) o in “*Tecniche Ortopediche*” o in “*Logopedia*” (sedi IRCCS Santa Lucia, Asl RMG Tivoli) e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* a causa del diniego all’iscrizione opposta

**per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.**

delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ed in subordine, ove occorra, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

*Sulla illegittimità del sistema delle opzioni e sulla possibilità della ricorrente di entrare col suo punteggio presso le altre opzioni indicate e presso lo stesso Ateneo.*

Parte ricorrente ha conseguito il punteggio di 23,60 indicando tra le opzioni come prima **Fisioterapia** (sedi di Tor Vergata - e IRCCS Santa Lucia), come seconda **Dietistica** (sede di Tor Vergata), come terza **Infermieristica/sede di Tor Vergata** (sede IRCCS Santa Lucia, Infermieristica Asl Rm H).

Con il punteggio di 23,60 parte ricorrente si colloca fuori dai posti disponibili nella graduatoria di **fisioterapia**, ma non rientra paradossalmente nelle altre opzioni dove si entra con punteggi molto inferiori.

A mero titolo esemplificativo alla data della prima pubblicazione della graduatoria a **Tecniche Ortopediche** si entrava con un punteggio di 19,70, ma la ricorrente concorre su

tale scelta DOPO tutti i candidati di tale opzione e così anche con un punteggio ben superiore si trova in posizione inferiore in graduatoria.

A nostro avviso un tale comportamento viola i criteri di buona amministrazione e viene censurato per i seguenti motivi.

#### MOTIVI

----- SULL'ILLEGITTIMO CRITERIO DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA ---

---

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, ULTIMO COMMA, 34, COMMI 1 E 2 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, L.N. 264/1999 E DELL'ART. 7, COMMA 2, DEL D.M. 12 GIUGNO 2013. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Il bando di concorso, stabilisce all'art. 3 *"I candidati al momento stesso della compilazione della domanda dovranno: a) effettuare altre due scelte dei corsi di cui all'art. 1 del presente bando; b) indicare la sede di preferenza (per i corsi che ne hanno più di una)".* Prosegue poi il bando all'art. 9 che si censura sempre con il presente atto: *"La graduatoria generale di merito verrà stilata in base al punteggio complessivo ottenuto dal candidato in base alla prima scelta effettuata dal candidato e in base alla preferenza della sede per i corsi con più sedi."*

Il bando prosegue in modo contraddittorio aggiungendo: *"N.B. La graduatoria per l'accesso al corso di infermieristica ed infermieristica pediatrica sarà unica."* In poche parole dapprima Tor Vergata differenzia il corso di Professioni Sanitarie con delle opzioni tra i corsi con delle singole graduatorie, a loro volta suddivise in graduatorie autonome per singole sedi ove si svolgono corsi (Asl, Ospedali etc.), e poi deroga solo per un corso, Infermieristica, dove permane l'abnorme criterio della prevalenza dell'opzione espressa per prima, ma su una graduatoria unica ove non vi è suddivisione per sedi.

A nostro avviso tale sistema è completamente contraddittorio e illogico e aggiunge delle immotivate illogicità ad sistema già fortemente iniquo.

1. Trattasi di clausola evidentemente illegittima poiché conduce all'inammissibile

conseguenza secondo cui un candidato, pur avendo un punteggio alto ma trovandosi incluso nella graduatoria di I° opzione oltre i posti disponibili per lo specifico corso di laurea indicato, non può far domanda di immatricolazione per i corsi di laurea indicati in 2° o 3° opzione **se non posteriormente agli altri candidati che, pur avendo riportato un punteggio inferiore nella prova unica, hanno indicato quei corsi di laurea come 1° scelta. La situazione assume connotati paradossali come nel caso di specie ove parte ricorrente si trova fuori dei posti disponibili nell'opzione di tecniche ortopediche sebbene l'ultimo degli ammessi abbia la metà dei punti del ricorrente!**

Proprio la suddetta situazione gravemente ingiusta si è verificata in capo a parte ricorrente che, pur avendo riportato il punteggio di 23,60 alla prova unica, risulta collocata al di fuori dei posti disponibili di fisioterapia ma nell'opzione di tecniche ortopediche, l'ultimo degli ammessi noto al corso di Infermieristica è il numero 20 (come da attestazione on line dell'Ateneo di Tor Vergata) con un punteggio di 6,40. Nella graduatoria del corso di tecniche ortopediche l'istante si collocherebbe in un sistema di graduatorie a pettine come dodicesimo su venti posti disponibili. Il comportamento dell'Amministrazione appare illogico e viziato da eccesso di potere considerando che parte ricorrente è così esclusa dai posti disponibili, ed è anche in condizioni deteriori rispetto a candidati che, pur avendo conseguito un punteggio inferiore al suo nell'unica prova, avevano indicato come I° prima opzione il corso che parte ricorrente aveva indicato come 2° opzione (*"tecniche ortopediche"*).

E ciò in spregio persino alle indicazioni del M.I.U.R. secondo cui per le professioni sanitarie deve essere prevista *"la graduatoria unica"* e non *"per singola figura professionale sulla base delle opzioni"* (cfr. verbale del tavolo tecnico del marzo 2012).

Anche codesto On.le T.A.R., in fattispecie identica, ha chiarito che *"appare suscettibile di favorevole esame la prima delle dedotte doglianze, con la quale è stata contestata la legittimità della disposizione del bando (art.7) la quale stabiliva che "le altre opzioni verranno prese in considerazione solamente se nel corso di laurea al quale il candidato ha abbinato la seconda e la terza opzione vi siano posti disponibili non coperti da candidati che hanno scelto quei corsi come prima opzione"* (T.A.R. Lazio, Sez. III, 21 dicembre 2012, n. 4453). Sostanzialmente l'Ateneo resistente, sebbene la pronuncia citata dell'On.le Tar Lazio, ha perseverato con le stesse modalità nella

formulazione del bando.

Se è pur vero, infatti, che il sistema di limitazioni all'accesso di talune facoltà è legittimamente introdotto allo scopo di garantire *“il raggiungimento degli standards qualitativi del processo formativo richiesto dalle norme comunitarie, in relazione ad un corretto rapporto fra il numero degli studenti e le strutture disponibili per lo svolgimento dell'attività didattica e per l'espletamento di una valida esperienza clinica”* (art. 1 della L. 2 agosto 1999 n. 264), garantendo il diritto allo studio dei *“capaci e meritevoli”* (art. 34 Cost.) e *“lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica”* (art. 9 Cost.) è, di converso, *“palesamente illogico ed irrazionale un sistema che, di fatto, comporta una compressione del diritto alla studio dei più capaci e meritevoli a vantaggio di altri studenti meno capaci e meritevoli, sulla base non già quindi di parametri di formazione e di preparazione - quali sono quelli acclarati da un determinato punteggio conseguito in esito ad una prova unica - ma del mero caso fortuito, derivato dal sistema delle opzioni”* (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 23 agosto 2006, n. 3051, relativa ad una fattispecie assolutamente identica a quella per cui è causa).

E' evidente, infatti, che, nella specie, proprio di soluzione irrazionale e illogica debba parlarsi, giacchè tale deve ritenersi la mancata ammissione della ricorrente al C.D.L. indicato come 2° opzione, a vantaggio di candidati risultati meno capaci e meritevoli all'esito dell'unica prova, ma che hanno, fortuitamente, indicato tale corso come 1° opzione. Interesse primario della stessa Università resistente, peraltro, è che proprio i più bravi e meritevoli siano i vincitori la selezione e non viceversa.

Al fine di garantire la selezione di quei candidati effettivamente *“capaci e meritevoli”* - cui l'art. 1, L.n. 264/99 intende garantire gli standards formativi europei -, dunque, l'Università resistente avrebbe dovuto stilare una graduatoria unica a prescindere dalle diverse preferenze tra i tre corsi espresse dai candidati, in quanto *“ogni diversa opzione, essendo fondata sulla base del mero dato casuale, risulta illegittima nonché suscettibile di poter determinare effetti aberranti, quali quello subito dalla ricorrente, postergata rispetto a candidati che, all'esito dell'unica prova, hanno conseguito punteggi inferiori”* (T.A.R. Puglia, Bari, n. 3051/06 cit.).

2. A differenza di quanto ritenuto dall'Università di Tor Vergata, peraltro, il D.M. 12

giugno 2013, lungi dal legittimare tale paradossale ed ingiusto sistema, si limita a stabilire che ai fini dell'utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun corso, è consentito allo studente di esprimere nella domanda di ammissione fino a tre opzioni, in ordine di preferenza.

L'interpretazione fornita dall'Ateneo è, dunque, palesemente arbitraria perché, pur ottenendo l'obiettivo di "coprire" tutti i posti disponibili dei vari corsi di laurea pregiudica, in maniera discriminatoria, i più "bravi" (nell'esecuzione della prova ovviamente) rispetto ai più fortunati (nella formulazione dell'ordine delle tre opzioni).

Né le esigenze della celere organizzazione delle attività accademiche possono giustificare siffatto meccanismo (la redazione di distinte graduatorie sulla base della prima opzione di scelta, anziché un'unica graduatoria di tutti i partecipanti), essendo, oltretutto, sempre possibile trovare un sistema di bilanciamento tra la validità di un'unica graduatoria di merito con la conservazione delle opzioni prescelte dai candidati - comunque - meglio graduati, e le esigenze di celere organizzazione dei corsi, come peraltro altre Università comunemente fanno.

Da sempre, infatti, l'utilizzo di tale sistema di opzioni rende impossibile (stante la mai accaduta carenza di candidati utilmente collocati in graduatoria) che ad esempio persino un candidato che abbia ottenuto 50,40 (è il caso di Fisioterapia ove l'ultimo ammesso ha ottenuto il punteggio di 50,40) è preferito a chi, ad esempio, al C.D.L. tecniche ortopediche, ha ottenuto il punteggio di 6,80 ed è l'ultimo ammesso. Non è mai accaduto, e si sfida l'Ateneo a provare il contrario, che un candidato possa sfruttare il proprio punteggio per ottenere l'ammissione nel C.D.L. di seconda opzione.

Una scelta di tal guisa, quindi, oltre ad essere illogica, irrazionale e contro lo spirito dello stesso D.M. 12 giugno 2013, è anche in antitesi rispetto ai principi della L.n. 264/99. Se, infatti, è consentito agli Atenei contingentare il numero degli ammessi per ogni singolo corso di laurea a mezzo di una prova di ammissione non v'è dubbio che tale prova di ammissione deve, in concreto, essere quanto meno accessibile ai concorrenti.

Nel caso che ci occupa, a fronte di decine di corsi di laurea, la prova è sì unica come prevede il D.M. ma è impossibile sfruttare in concreto il regime delle opzioni. L'Ateneo, quindi, così facendo ha escluso la possibilità per i candidati di Tor Vergata di partecipare ed

aspirare ad almeno 3 corsi di laurea così come il D.M. 12 giugno 2013 prevede.

**3. Che proprio il M.I.U.R. e quindi la ratio del D.M. 12 giugno 2013, ripugni tale scelta dell'Ateneo è data dall'esperienza dell'anno passato in un caso analogo.**

E' noto che, dall'anno passato, anche per l'ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria si è tenuto un test unico. Anche in tal caso ai candidati è stato chiesto di indicare una prima ed una seconda opzione nella scelta dei due corsi di laurea ma, a differenza di quanto previsto per le Professioni sanitarie, i candidati hanno speso il loro punteggio ottenendo la collocazione "a pettine" nella graduatoria comunque scelta quale seconda opzione.

Anche in tal caso il M.I.U.R. si era limitato a stabilire che *"che gli studenti che partecipano all'unica prova prevista per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, debbano indicare sulla scheda anagrafica, ai fini della eventuale immatricolazione, l'opzione in via esclusiva per uno dei due corsi o, se l'interesse è per entrambi i corsi, l'indicazione in ordine preferenziale tra i due. Le graduatorie sono predisposte dopo aver abbinato i codici dei candidati e relativi punteggi ottenuti in esito alla prova con l'anagrafica in possesso dell'Ateneo, tenendo conto di quanto previsto all'articolo 9 del presente decreto. Nel caso della medesima prova di ammissione in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria anche delle opzioni espresse"*(cfr. allegato 1 al D.M. 28 giugno 2012).

A nessuno è mai venuto in mente di pregiudicare un candidato con il punteggio di 23,60 come l'istante che ha tenuto il test presso il medesimo Ateneo al fine di favorirne un altro con un punteggio nettamente più basso.

**4. L'Università di Napoli Federico II, infatti, aveva formulato il proprio bando di concorso interpretando la normativa ministeriale in maniera (illegittimamente) identica a quello di Tor Vergata oggi resistente. Così recitava il bando "art. 9) Qualora il candidato abbia indicato nella scheda anagrafica l'interesse per entrambi i corsi di studio indicati all'articolo 1, verrà inserito, secondo il punteggio riportato, prioritariamente nella graduatoria di merito relativa al corso prescelto in via preferenziale (prima opzione) e subordinatamente nella graduatoria di merito relativa al corso prescelto in via secondaria (seconda opzione). In particolare, relativamente ai corsi di studio prescelti in via subordinata (seconda opzione), dopo aver effettuato lo scorrimento**

*integrale delle graduatorie di merito formulate secondo la prima opzione, qualora residuino dei posti, si procederà all'elaborazione di nuove singole graduatorie tenendo conto dell'opzione espressa in via subordinata (seconda opzione) e del punteggio di merito riportato dai candidati".*

Prima della celebrazione delle prove, tuttavia, ci si rese conto del pasticcio e, su indicazione del M.I.U.R., si provvide a modificare tale disposizione del bando.

Così recita il Decreto rettorale di rettifica del bando di concorso:

*"Rilevato che il sopra descritto procedimento di determinazione, all'esito della prova concorsuale, degli ammessi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in discorso, attribuendo un valore preponderante alla prima opzione posta in essere dai candidati rispetto alla seconda scelta effettuata, anche in rapporto al punteggio di merito conseguito, potrebbe creare situazioni apparentemente incongrue, in quanto un candidato potrebbe non essere ammesso al corso scelto in via secondaria, pur avendo ottenuto un punteggio maggiore, rispetto ad un altro candidato che ha scelto lo stesso corso in prima istanza, ma che ha conseguito un punteggio minore;*

*COSTATATO che nelle suddette disposizioni ministeriali la graduatoria viene sempre indicata come unica per entrambi i corsi di laurea magistrale oggetto del concorso di accesso, seppure si fa riferimento, per la redazione della stessa, alle opzioni espresse;*

*SENTITO nelle vie brevi il MIUR che ha confermato l'intento di far prevalere il merito – e quindi il punteggio conseguito da ciascun candidato – sulle preferenze espresse circa i corsi di studio in discorso;*

*PRESO ATTO che da una verifica posta in essere relativamente ai bandi di concorso riguardanti i citati corsi emessi da altre Università – ed in particolare quelli emanati dagli altri atenei campani – il parametro prevalente è sempre quello del punteggio conseguito;*

*Decreta" di eliminare il riferimento contestato inizialmente inserito "qualora residuino dei posti".*

**5. L'indicazione assunta, per le vie brevi, dal M.I.U.R. è stata poi (occasionalmente) formalizzata nell'ambito del D.M. 23 novembre 2011 reso, sempre nell'ambito della programmazione del corso di laurea in Medicina, al fine di rideterminare i posti disponibili per tale corso di laurea.**



Il M.I.U.R. ha chiarito *“di dover comunque salvaguardare il principio del merito in ordine alla posizione dei candidati nelle relative graduatorie in funzione della opzione espressa circa il corso prescelto”*. *“Le Università nel procedere alle immatricolazioni degli studenti, conseguenti al predetto ampliamento, tengono conto della posizione di merito in graduatoria e delle opzioni espresse dai candidati circa il corso scelto, consentendo altresì a coloro che risultano già immatricolati al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, indicato come seconda opzione, di transitare al corso in Medicina e Chirurgia qualora siano ancora interessati e l’entità dell’incremento dei posti lo consenta”*(art. 1 D.M. 23 novembre 2011).

6. È evidente, quindi, che tale scelta, volta a garantire il rispetto del merito *“secco”*, non sarebbe pensabile in un sistema (illegittimo) come quello di Tor Vergata ove le opzioni successive alla prima sono, di fatto, inutilmente espresse stante l’altissimo numero di partecipanti a tutti i corsi di laurea delle professioni sanitarie.

Il ricorrente dovrà, pertanto, essere ammessa al corso di laurea prescelto come seconda opzione (essendo allo stato in corso gli scorrimenti) a quest’ultimo.

**7. Così come statuito qualche mese fa dal Consiglio di Stato con riguardo alla graduatoria unica per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina** *“l’ammissione al corso di laurea non dipende in definitiva dal merito del candidato, ma da fattori casuali e affatto aleatori legati al numero di posti disponibili presso ciascun Ateneo [in quel determinato corso di laurea nella specie Tecniche di radioterapia quale prima opzione ove parte ricorrente è fuori di soli 3 posti] e dal numero di concorrenti presso ciascun [corso di laurea], ossia fattori non ponderabili ex ante. Infatti, ove in ipotesi il concorrente scegliesse un dato [corso di laurea] perché ci sono più posti disponibili e dunque maggiori speranze di vittoria, la stessa scelta potrebbero farla un numero indeterminato di candidati, e per converso in una sede con pochi posti potrebbero esservi pochissime domande”* ([Cons. Stato, Sez. VI, ord. 18 giugno 2012, n. 3541](#)).

Nel caso sottoposto al Consiglio di Stato l’irrazionalità ed il non riconoscimento del *“merito secco”* trova evidenza nel diverso punteggio sufficiente per accedere al medesimo C.D.L. all’esito della medesima prova; qui emerge in relazione alla possibilità di accedere ad un diverso C.D.L., all’esito della medesima prova di ammissione.

*“Va poi evidenziato che, svolgendosi la prova unica nazionale nello stesso giorno presso tutti*

gli Atenei, a ciascun candidato è data una unica possibilità di concorrere, in una sola università, per una sola graduatoria (oneshot), con l'effetto pratico che coloro che conseguono in un dato Ateneo un punteggio più elevato di quello conseguito da altri in un altro Ateneo, rischiano di essere scartati, e dunque posposti, solo in virtù del dato casuale del numero di posti e di concorrenti in ciascun Ateneo. Questo è del tutto contrario alla logica del concorso unico nazionale.

In tal modo non solo si lede l'eguaglianza tra i candidati, e il loro diritto fondamentale allo studio (diritto sancito anche dall'art. 2 del protocollo addizionale alla CEDU, Carta europea dei diritti dell'uomo protocollo firmato a Parigi il 20 marzo 1952 (a tenore del quale "il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno", nonché, limitatamente alle materie di competenza dell'Unione europea, dall'art. 14 della Carta di Nizza, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), atteso che i candidati non vengono ammessi in base al merito, ma in base a fattori casuali e aleatori, ma si lede anche il principio di buon andamento dell'Amministrazione, atteso che la procedura concorsuale non sortisce l'esito della selezione dei migliori. Si determina, in definitiva, una ingiusta penalizzazione della aspettativa dei candidati di essere giudicati con un criterio meritocratico, senza consentire alle Università la selezione dei migliori; la scelta degli ammessi risulta dominata in buona misura dal caso. Sicché è violato anche il principio di ragionevolezza e logicità delle scelte legislative (art. 3 Cost.).".

Né possono opporsi, alla soluzione della graduatoria unica, ragioni organizzative o di autonomia universitaria, ostandovi il principio di ragionevole proporzionalità tra mezzi impiegati e obiettivo perseguito; esigenze organizzative non possono infatti ragionevolmente penalizzare il diritto allo studio sulla base di un criterio meritocratico.

Abbiamo dimostrato, d'altra parte, che questa è una scelta tutta di Tor Vergata e che moltissimi altri Atenei non seguono affatto.

"Non si tratta, poi, qui, di sindacare una tra le tante possibili opzioni lasciate alla discrezionalità del legislatore, perché una volta che il legislatore abbia optato, a monte, per il sistema meritocratico dei tests unici nazionali da svolgersi nello stesso giorno in tutti gli Atenei italiani [come è anche quella di Professioni sanitarie per cui puoi concorrere solo presso un Ateneo], non può che residuare l'unica opzione della graduatoria unica [d'Ateneo], e non quella delle graduatorie plurime a cui si accede con diversi punteggi minimi".

La scelta dell'Ateneo è, quindi, in contrasto con ogni criterio di proporzionalità e ragionevolezza anche con riguardo all'art. 2, par. 1, del protocollo addizionale alla CEDU, e per l'effetto dell'art. 117, comma 1, Cost. (violazione da parte dello Stato italiano degli obblighi internazionali).

Dispone la citata previsione della CEDU che "*No person shall be denied the right to education*" (il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno).

Secondo l'interpretazione data dalla Corte EDU le restrizioni devono perseguire uno "scopo legittimo"; non esiste un catalogo chiuso e predefinito di "scopi legittimi", tuttavia le limitazioni, ad avviso della Corte, sono compatibili con l'art. 2, par. 1 citato solo se c'è una ragionevole relazione di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. Nel caso che ci occupa l'interpretazione dell'Ateneo, in base alla quale in luogo di una graduatoria unica, si formano graduatorie plurime, che vanificano il criterio meritocratico prescelto dallo stesso legislatore, sia una restrizione non proporzionata rispetto allo scopo perseguito (numero chiuso) e che vanifica nella sua essenza e nella sua effettività il diritto fondamentale allo studio universitario ([Cons. Stato, Sez. VI, ord. 18 giugno 2012, n. 3541](#)).

**II VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI PROVENIENTI DALLO STESSO ATENEO. VIOLAZIONE DE FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL D.M. DEL 12 GIUGNO 2013 N. 449 CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL PUNTO 2.**

1. E' noto che, da diversi anni, le Università riservano un certo numero di posti messi a concorso agli studenti extracomunitari.

Nel caso di specie si è però verificato che sono rimasti diversi posti liberi anche per passaggi al secondo e terzo anno.

Detti posti liberi a nostro avviso, anche per ovviare alle superiori censure e per evitare annullamenti concorsuali, dovranno essere rimessi a parte ricorrente anche in virtù del principio della conservazione degli atti e per garantire una iscrizione soprannumeraria come sotto specificato.

Come accennato in premessa, il bando di concorso prevedeva che oltre ai posti per i comunitari

ve ne fossero alcuni riservati a cittadini extracomunitari.

L'Ateneo, nonostante ciò, continua a non ritenere di dover ricoprire tali posti invitando gli idonei in graduatoria ad esprimere la propria determinazione o non accogliendo le istanze di chi, come parte ricorrente, ne ha chiesto l'attribuzione in un concorso particolarmente inficiato da irregolarità.

Stesso discorso per i posti lasciati vacanti a seguito di passaggi ad anni successivi al I di ammessi all'esito del test di settembre.

Trattasi di scelta palesemente illegittima giacchè, come statuito unanimemente dalla giurisprudenza amministrativa (**Cons. Stato**, Sez. VI, ordd. 14 febbraio 2012, n. 647, 14 marzo 2012, nn. 1074 e 1034 e, da ultimo, anche 9 maggio 2012, n. 1791; C.G.A., 21 luglio 2008, n. 635), in relazione ai corsi a numero chiuso programmati a livello nazionale è obbligo **dell'Ateneo** *“di assegnare i posti resisi disponibili per l'immatricolazione oggetto di causa”* (cfr. sentenza n. 2164/2009).

A seguito delle numerosissime pronunce giurisprudenziali di diversi T.A.R. e del Consiglio di Stato<sup>1</sup>, il M.I.U.R. ha finalmente consentito che si provvedesse alla redistribuzione degli stessi ma ciononostante ci consta che tali posti siano rimasti ancora liberi.

**2.Tali posti vacanti, inoltre, vanno assegnati a parte ricorrente in quanto** *“i candidati collocati tra il primo dei non immatricolati a seguito dell'unico scorrimento della graduatoria effettuato dall'Università e la posizione in graduatoria precedente quella del ricorrente rivestano una mera posizione di cointeressati (non già di controinteressati) all'annullamento dei provvedimenti impugnati con il presente gravame, cosicchè l'acquiescenza dai primi prestata alla mancata integrale copertura dei posti resi vacanti a vario titolo per l'immatricolazione al primo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2009/10 consolida l'autonoma e differenziata posizione del ricorrente a far valere giudizialmente tale interesse per il conseguimento, in caso di accoglimento, del bene-vita sotteso (vedi sentenza di questa sezione n. 1252 del 9 ottobre 2008 e della sezione II n. 1216 del 10 giugno 2009)”* (Sez. I, 21 dicembre

---

<sup>1</sup> **Cons. Stato**, Sez. VI, ordd. 14 febbraio 2012, n. 647, 14 marzo 2012, nn. 1074 e 1034 e, da ultimo, anche 9 maggio 2012, n. 1791) e **C.G.A.** (ord. 9 maggio 2012, n. 271; 11 aprile 2011, n. 4072) e di primo grado (T.A.R. Catania, Sez. I, 24 dicembre 2009, n. 1881; 28 dicembre 2009, n. 1895 e 10 febbraio 2010, n. 204 e, da ultimo, con argomenti assai diffusi proprio con la sentenza 23 aprile 2012, n. 1092) ed è ormai acquisito anche da parte del **T.A.R. Lazio** (Sez. III bis, 10 dicembre 2010, n. 5288, rel. Calveri, Pres. Speranza), dal **T.A.R. Lombardia**, Sez. III, 26 settembre 2012, n. 2413, 30 marzo 2012, n. 453; 19 dicembre 2011, n. 1881, dal **T.A.R. Salerno** (sentenza breve n. 389/12) e dal **T.A.R. Abruzzo** (Sez. I, 29 aprile 2012, n. 100; 1 marzo 2012, n. 72).

2009, n. 2162). Ad oggi, non risulta che nessuno degli idonei in graduatoria abbia chiesto l'attribuzione dei cinque posti vacanti e/o abbia provveduto ad agire in via giurisdizionale per far valere tale illegittimità (T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. I, 7 luglio 2007, n. 1637), ragion per cui è ai ricorrenti che tali posti dovranno essere assegnati.

**3.** Anche se parte ricorrente non è immediatamente dopo l'ultimo ammesso e nel range dei posti extracomunitari vacanti, non v'è dubbio che abbia interesse alle superiori censure giacchè, come statuito dalla Plenaria *“è vero che gli appellanti non figurano, attualmente, come i soggetti i quali potrebbero essere assunti immediatamente, a tempo indeterminato, attraverso la procedura di scorrimento. Ma resta comunque intatto il loro interesse all'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di utilizzare la precedente graduatoria, tenendo conto della possibilità, non irragionevole, di rinunce da parte dei concorrenti idonei collocati in migliore posizione nella classifica”* (Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 14).

**4. Si deduce poi che per il corso che ci occupa di Professioni Sanitarie il decreto ministeriale non prevede in alcun modo la redistribuzione dei posti degli extracomunitari.**

L'Art. 10 del D.M. 449/2013 prevede al comma 2 che *“i posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all'estero, verranno utilizzati per lo scorrimento della graduatoria (...) qualora previsto nei successivi specifici decreti di programmazione”*.

Nessun Decreto della programmazione di Professioni Sanitarie prevede tale redistribuzione dei posti, né il D.M. 2 luglio 2013 n. 592, né il D.M. 9 agosto 2013 n. 705.

In proposito si deduce che tale comportamento di parte resistente appare contrario allo stesso articolo 7 del D.M. del 12 giugno 2013 n. 449 che al punto 2 prevede che *“ai fini dell'utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun corso, ciascun ateneo è tenuto a definire idonee procedure consentendo ai candidati di esprimere l'ordine di preferenza”*.

E' noto, ad ogni modo, che, da diversi anni, le Università riservano un certo numero di posti messi a concorso agli studenti extracomunitari.

Nel caso di specie si è verificato che detti posti, riservati agli extracomunitari, siano rimasti liberi e non assegnati **(sull'argomento si vedano le recenti statuizioni della giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui i posti disponibili, quando vi sono, vanno sempre distribuiti, le ordd. Sez. IV, nn. 179/12, 1034/12, 1074/12, 647/12. Sempre sul punto, si vedano le pronunce Tar Lazio sez. III, decreto n. 4035/12 del 19/11/2012, sul ricorso n.r.g. 8890/2012; Tar**

Lazio sez. III, ordinanza n. 4730/2012 del 21/12/2012, sul ricorso n.r.g. 9904/12 poi confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 997/2013 sul ricorso n.r.g. 1229/13; Tar Campania sez. VIII, ordinanza n. 1338/13 del 04/09/2013 sul ricorso n.r.g. 3308/13; Tar Campania sez. VIII ordinanza n. 1478/13 del 26/09/2013 sul ricorso n.r.g. 3309/13; Tar Lombardia – sezione distaccata di Brescia Sentenza n. 724/13 sul ricorso n.r.g. 1137/12).

Inoltre, come si evince dalla lettura del “Resoconto Gruppo di lavoro per l’individuazione modalità e contenuti delle prove di ammissione” del 21 marzo 2012 per l’a.a. 2012-2013, presso il Dipartimento per l’Università (MIUR) (si veda documento allegato), la Conferenza dei Presidi si è espressa nel senso di consentire il trasferimento anche nel caso in cui non ci sia disponibilità, purché, come nel caso che ci occupa, vi siano posti disponibili nella somma complessiva dei sei anni di corso, di conseguenza nessuno ostacolo può essere legittimamente opposto *ex adverso* all’immatricolazione di parte ricorrente che intende solo ricoprire i posti rimasti vacanti negli anni.

Come sopra accennato, il bando di concorso prevedeva che oltre ai posti per i comunitari ve ne fossero alcuni riservati a cittadini extracomunitari. L’Ateneo, nonostante ciò e nonostante le problematiche anche di natura economica, continua a non ritenere di dover ricoprire tali posti (quelli liberi degli extracomunitari e quelli dei passaggi al secondo anni) invitando gli idonei in graduatoria ad esprimere la propria determinazione o non accogliendo le istanze di chi ne ha chiesto l’attribuzione.

**In merito al motivo si deduce che la richiesta di attribuzione di tali posti viene dedotta congiuntamente alle richieste che seguono al fine di garantire a parte ricorrente una ammissione soprannumeraria senza determinare un annullamento concorsuale (a prescindere dall’accoglimento della tesi della difesa sul sovrannumero e sulla riespansione del diritto allo studio).**

§ § §

La giurisprudenza richiamata nei precedenti motivi ha unanimemente riconosciuto che in ipotesi di mutamento delle regole di concorso non può esservi altra strada se non quella dell’annullamento della procedura con la celebrazione di un nuovo concorso e, prima

ancora, di un nuovo bando.

Preso atto dell'illegittimità del criterio di formazione della graduatoria dobbiamo comprendere quali siano gli effetti di tale declaratoria.

A nostro avviso l'intera sequela procedimentale è destinata a crollare e, con essa, il diniego di ammissione di parte ricorrente.

E' l'intera architettura del test ad essere stata inquinata dalle scelte censurate nel ricorso e dall'esistenza di quelle norme del bando citate.

Proprio come chiarito da codesto On.le Tribunale in *subiecta materia* *"in applicazione dei principi generali in materia di effetti delle pronunce del giudice amministrativo – l'annullamento di un atto del procedimento determina, in via di illegittimità derivata, l'annullamento del provvedimento finale e implica i consueti effetti (caducatorio, ripristinatorio e conformativo), con la conseguenza che, in relazione alla fase del procedimento colpita, si determinano, da un lato, i soggetti interessati al mantenimento dell'atto, cioè i controinteressati e, dall'altro, i concreti effetti dell'annullamento; (...) per esemplificare, nella fattispecie all'esame, a termini di stretto diritto, l'effetto sarebbe quello dell'annullamento di tutte le operazioni concorsuali con necessità della loro rinnovazione"* (Sez. III, 21 dicembre 2012, n. 4736).

*"A termini di stretto diritto"*, quindi, l'intera procedura andrebbe annullata, il M.I.U.R. e gli Atenei dovrebbero riedire il proprio potere in maniera conforme al dettato di codesto On.le T.A.R. e tutti i candidati dovrebbero essere messi in grado di partecipare ad una procedura di concorso conforme a Legge.

**2. In primis** appare immediatamente doveroso chiarire che tale soluzione, quanto meno in fase cautelare, non comporta affatto il rigetto della richiesta di ammissione ma ne conferma la fondatezza.

Parte ricorrente, infatti, preso atto dell'illegittimità dell'intera selezione che ha inciso su tutti i soggetti in maniera variamente determinante, deve essere immediatamente posto nella medesima situazione degli ammessi pur nella consapevolezza che ciò potrà comunque comportare l'annullamento dell'intera selezione (che dovrebbe precedentemente passare per l'integrazione del contraddittorio) in sede di merito. Grazie a tale riallineamento di tutte le posizioni lese da una procedura comunque illegittima, tanto gli ammessi quanto gli esclusi,

potranno giungere sino alla definizione di merito del giudizio in una situazione di assoluta parità e si eviterà il consolidamento di posizioni, comunque guadagnate all'esito di un concorso illegittimo, che non meritano una migliore salvaguardia rispetto ad altre.

Nella specie, peraltro, ove a seguito di accoglimento del ricorso in sede di merito codesto On.le Tribunale annulli l'intero concorso e non il solo diniego di ammissione, l'Ateneo avrà comunque la possibilità in sede di autotutela di individuare delle soluzioni che, in astratto, potrebbero risultare conformi non solo all'interesse di tutti i soggetti oggi ammessi ma anche di tutti i partecipanti alla selezione. Ciò che oggi si chiede, dunque, è la possibilità per i ricorrenti di mettersi alla pari con tutti gli ammessi, studiare come loro ed attendere l'esito del giudizio, giacché quella espletata è una prova palesemente incongrua a selezionare legittimamente i migliori. E ciò con la confessata consapevolezza che, in astratto, ciò potrà voler dire studiare a vuoto per uno, due o tre anni. Saranno le Amministrazioni resistenti, in quel caso, a rispondere anche di tali danni.

In merito alla strumentalità di tale misura cautelare richiesta si rinvia alle più approfondite considerazioni che saranno rese in prossimità della camera di consiglio.

**3.1.** Preso atto che l'incidenza sulla prova di concorso del vizio riscontrato ha certamente inciso in maniera potenzialmente disforme ed incidente sui diversi partecipanti alla selezione, dobbiamo a tal punto comprendere, se, con riguardo alla specifica competizione che ci occupa, quella dell'annullamento sia, davvero, l'unica soluzione che, *"a termini di stretto diritto"*, dovrebbe essere dichiarata.

Nella specie, infatti, siamo innanzi ad un'ipotesi peculiare di procedura concorsuale, giacché trattasi di una selezione che non consente affatto agli aspiranti di ottenere un titolo, un'abilitazione, un sigillo notarile o un posto di lavoro, ma faculta gli stessi, esclusivamente, ad essere ammessi ad un corso abilitante universitario solo all'esito del quale potrà ottenersi l'abilitazione. Autorizza tali aspiranti matricole, dunque, ad esercitare quel diritto allo studio e alla formazione professionale di spessore costituzionale sancito, senza alcuna limitazione di sorta, dall'art. 34 Cost. Nulla di più. Qui non vi sono altre caratteristiche e qualità dei partecipanti da verificare se non il titolo di studio pregresso e l'idoneità all'esito della selezione cui occorre sottoporsi (in tal senso si veda T.A.R. L'Aquila, Sez. I, 26 luglio



2012, n. 521).

Se, poi, si volesse imporre un numero massimo di ammissibili, innanzi alla pletora che dimostra di avere gli stessi requisiti di partecipazione, allora non si potrà prescindere dall'individuare all'esito di una selezione legittima e conforme a legge.

Vero è, dunque, che il legislatore con le norme di cui alla L.n. 264/99 ha introdotto talune limitazioni al numero degli ammessi a frequentare determinati corsi, ma non può dimenticarsi che tali limitazioni sono in grado di comprimere il diritto allo studio costituzionalmente tutelato, solo ove legittimamente applicate nell'alveo di quel procedimento amministrativo complesso che inizia con il carteggio Regioni, Ministeri, Ateneo e tavolo tecnico sul numero degli ammissibili a livello nazionale e si conclude con la pubblicazione della graduatoria nei singoli Atenei.

L'acclarato vizio di una delle fasi procedurali (nella specie individuabile con riguardo ai criteri di formazione della graduatoria), dunque, rende illegittima l'esclusione dal novero degli ammessi di tutti quei soggetti aspiranti collocati in graduatoria con un punteggio positivo quali idonei non vincitori.

Il diritto allo studio, infatti, può essere compresso solo all'esito di una selezione conforme a legge in difetto della quale, questi si riepande consentendo ai partecipanti, comunque ritenuti idonei alla selezione, di riaffermare la propria scelta.

La prova più lampante della correttezza di tale assunto è rappresentato dalla circostanza che non vi è alcuna fonte di legge che autorizza il contingentamento delle iscrizioni sulla base di un determinato punteggio ottenuto (ma solo dello stesso in rapporto ai posti disponibili), anche ove la capienza dei posti non necessita di alcuna ulteriore misura di limitazione degli accessi.

Ciò di cui si chiede l'annullamento, dunque, non è affatto la selezione in sé, in astratto comunque valida quanto meno ad individuare gli idonei, ma il diniego di ammissione al corso di laurea, imposto all'esito di un procedimento di concorso illegittimo.

Sul punto ci si riserva di meglio approfondire in memoria e si richiama la giurisprudenza formatasi in tal senso (**Consiglio di Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672; C.G.A., 10 maggio 2013, n. 466** che ha confermato la sentenza di primo grado con la

quale in ipotesi di violazione dell'anonimato si era optato per l'ammissione dei ricorrenti e non per l'annullamento della procedura; T.A.R. Palermo, Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 457; T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II, 15 dicembre 2011, n. 927, confermata in sede di merito con sentenza 16 luglio 2012, n. 1352; T.A.R. Campania, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051; T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105; già prima del nuovo codice si vedano, tra le altre, T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, n. 508/2008 e T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528).

3.2. La seconda delle soluzioni è quella risarcitoria.

Ove si ritenesse di non poter accogliere la domanda principale di annullamento del diniego con conseguente riespansione del diritto allo studio costituzionalmente protetto ed ammissione al corso di laurea cui si aspira pur in ipotesi di vizi riguardanti l'intera selezione, in via subordinata si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, dell'ammissione al corso di laurea.

Anche ai sensi dell'art. 34 comma terzo del c.p.a., a tenore del quale *“quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto, se sussiste l'interesse ai fini risarcitori”*, la richiesta di essere reintegrati in forma specifica, mediante l'ammissione in soprannumero al Corso di Laurea, apre la strada alla valutazione della domanda risarcitoria di parte ricorrente.

*“Si possono ritenere sussistenti, nella specie, i presupposti del danno risarcibile, precisamente il provvedimento illegittimo (l'atto di esclusione dal Corso universitario), l'evento dannoso (la perdita della possibilità di frequentare il Corso), nonché l'elemento soggettivo della colpa, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza e imparzialità, conseguente al mancato rispetto della regola di anonimato, nonché dei principi generali in materia di verbalizzazione delle operazioni amministrative (cfr.: Cons. Stato V, 31.7.2012 n. 4338; T.a.r. Lazio Roma II, 18.2.2013 n. 1749)”* (cfr. T.A.R. Molise, Campobasso, 4 giugno 2013, n. 396).

È ormai pacifico in giurisprudenza, infatti, che *“il bando di concorso [...] costituisce un'offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l'individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l'iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente*

*destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite. Pertanto, [l'Amministrazione] è tenuta a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell'attuazione del concorso, così come nell'adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l'indizione del concorso, con la conseguenza che, in caso di loro violazione, incorre in responsabilità contrattuale per inadempimento esponendosi al relativo risarcimento del danno in favore del [partecipante] che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all'espletamento della procedura concorsuale" (Cass., Sez. lav., 19 aprile 2006, n. 9049).*

Non v'è dubbio, allora, che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a. "sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica" e, quindi, può ottenersi l'immediata ammissione al corso, non essendo in dubbio, nella specie, questa "sia in tutto o in parte possibile" (art. 2058 c.c.) (cfr. T.A.R. Molise, Campobasso, 4 giugno 2013, n. 396).

Tali soluzioni, oltre ad avere un fondamento equitativo e rispondenti all'esigenza di non turbare situazioni ormai consolidate o in corso di consolidamento, non derogherebbero a principi fondamentali in materia di processo e di effetti dell'annullamento, proprio grazie all'accesso alla tutela risarcitoria in forma specifica.

#### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

Con la presente istanza si chiede all'Ateneo di ottemperare all'accesso agli atti e comunque alle seguenti richieste:

- produzione integrale delle graduatorie;
- produzione di tutte le graduatorie delle opzioni del candidato;
- attestazione sull'ultimo degli ammessi (nome, cognome e punteggio, nonché posizione in graduatoria) e specificazioni se vi sono candidati con punteggi inferiori che lo precedono.
- Attestazione sulla redistribuzione dei posti degli extracomunitari.

#### **ISTANZA CAUTELARE**

Il ricorso è fondato e verrà certamente accolto.

*Medio tempore*, si impone l'ammissione con riserva di parte ricorrente al corso di laurea in questione, al quale non è stato, illegittimamente, consentito di iscriversi.

Trattasi di un provvedimento che, riguardando un solo studente, non procurerebbe alcun disagio organizzativo all'Ateneo, le cui strutture ben possono sopportare senza risentirne più di tanto un così lieve aggravio.

A sostegno dell'istanza cautelare, val la pena rammentare che in casi analoghi, anche il Consiglio di Stato ha disposto analoghe ammissioni con riserva (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, ord. 22 gennaio 2008, n. 293; 20 dicembre 2005, n. 6305 e 24 gennaio 2006, n. 351), rilevando *"che gli atti impugnati in primo grado possono essere sospesi per quanto di ragione"* (ord. n. 6305/05) e *"che la soddisfazione degli interessi fatti valere con la presente istanza cautelare non può essere rinviata alla decisione del merito"* (ord. n. 351/06).

Per questi motivi,

#### SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale previo accoglimento della superiore istanza cautelare e annullamento in *parte qua* dei provvedimenti in epigrafe e, tra questi, in via principale del diniego di ammissione al corso di laurea cui aspira parte ricorrente e solo in via subordinata in relazione a tutti gli atti del concorso impugnati, solo per quanto di interesse dello stesso, voglia annullare, in *parte qua*, tutti i provvedimenti in epigrafe, *"limitatamente alla parte in cui [parte] ricorrente non [è] collocata in posizione utile per l'ammissione al suddetto Corso di Laurea"* riconoscendo il diritto di parte ricorrente ad essere ammessa al corso di laurea cui aspira anche *"al fine, anche di salvaguardare la posizione di altri candidati incolpevolmente ammessi al corso di laurea in questione"* (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528), e/o ove non ritenuto possibile annulli tutti gli atti in epigrafe e, per l'effetto, l'intero concorso, nonché il diniego tacito di mancata ammissione di parte ricorrente con la conseguente ammissione della stessa al corso di **fisioterapia** e in via subordinata di tecniche ortopediche in cui parte ricorrente ha dimostrato di avere i requisiti in termini di punteggio per subentrare.

In via ulteriormente gradata, solo ove non risulti praticabile il risarcimento in forma

specifica della ammissione di parte ricorrente al corso di laurea cui aspira, voglia condannare le Amministrazioni intimate, ciascuno per le proprie competenze, al risarcimento di tutti i danni cagionati.

Ove occorra sollevi questione di legittimità costituzionale come in ricorso con contestuale accoglimento della domanda cautelare.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Roma-Messina, 10 novembre 2013

Avv. Michele Bonetti

Avv. Santi Delia